



Bruxelles, 13.10.2015  
COM(2015) 491 final

2006/0058 (CNS)

Proposta modificata di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 25 e 30 aprile 2007, la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, hanno firmato un accordo sui trasporti aerei ("l'accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti"). Tale accordo era destinato, tra l'altro, a facilitare l'ampliamento delle opportunità del trasporto aereo internazionale aprendo l'accesso ai mercati e massimizzando i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'oceano Atlantico.

Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'Accordo. Il processo di ratifica da parte degli Stati membri è stato completato nel 2014. La Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente alla procedura prevista nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'UE.

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione (2006/0058 (CNS))<sup>1</sup>, in particolare per tener conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Per facilitare l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non applicabile

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Non applicabile

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non applicabile

---

<sup>1</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006PC0169\(02\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006PC0169(02)&from=EN).

Proposta modificata di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America (di seguito "l'accordo") conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007. È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

2. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 26 dell'Accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ed effettua la seguente notifica:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, alla "Unione europea"."

### *Articolo 2*

1. Nel comitato misto, istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione.

---

<sup>2</sup> GU C 81 E/01 del 15.3.2011.

2. La posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto per quanto riguarda le questioni di cui agli articoli 14 e 20 dell'accordo è adottata dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*